



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 1960 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Juri Vecchiani, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Antone (cod. fisc.: DNTCML49C10C351A) e dall'avv. Enrico Bottone (cod. fisc.: BTTNRC84P16G702W) del Foro di Pisa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Pisa (PI), Piazza Mazzini, n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Cheli Riccardo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

del Decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 avente ad oggetto “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52 del 14.11.2018;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VECCHIANI JURI il 23\4\2019 :*

del Decreto ministeriale n. 22 del 1.02.2019 avente ad oggetto “Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami a 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/3 del 1.02.2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “*de qua*”;

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che il suddetto incumbente dovrà essere adempiuto entro il termine

perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 11 gennaio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**